

Codice A1816B

D.D. 4 giugno 2020, n. 1450

L.R. n.° 45/1989. Autorizzazione per la realizzazione di una variante in corso d'opera del progetto di pista pastorale, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, in Comune di Bellino, località Grange dell'Arp. Richiedente: Comune di Bellino.



ATTO N. DD-A18 1450

DEL 04/06/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: L.R. n.° 45/1989. Autorizzazione per la realizzazione di una variante in corso d'opera del progetto di pista pastorale, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, in Comune di Bellino, località Grange dell'Arp. Richiedente: Comune di Bellino.

Preso atto che in data 12/05/2020, prot. n° 23479, è pervenuta dal Comune di Bellino, l'istanza tesa ad ottenere l'autorizzazione LR n° 45/1989 per la realizzazione di una variante in corso d'opera del progetto di pista pastorale, su finanziamento PSR 2014-2020, Operazione 4.3.4, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, interessante una superficie totale modificata/trasformata di 6.813 mq, tutti in vincolo idrogeologico, di cui 5.600 mq già autorizzati, e per un volume di movimento terra totale, comprensivo di scavi e riporti, pari a 6.733,66 mc, tutti in vincolo idrogeologico, di cui 4.732,67 mc già autorizzati, in comune di Bellino, località Grange Varne di Mezzo - Grange dell'Arp.

Preso atto che all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- Domanda su modello regionale;
- Elenco particellare delle proprietà interessate;
- Planimetria catastale;
- Relazione ambientale;
- Relazione paesaggistica;
- Relazione tecnica;
- Corografie generali;
- Planimetria comparativa;
- Profilo longitudinale comparativo;
- Planimetria di progetto, scala 1:1.000;
- Particolari comparativi;
- Sezioni trasversali correnti comparative;
- Contabilità;
- Quadro economico comparativo;
- Relazione geologica.

Preso atto che i lavori in variante volti alla realizzazione di una pista di accesso ai pascoli della località Grange Varne di Mezzo - Grange dell'Arp, interessano una superficie aggiuntiva di 1213 mq che vanno a sommarsi ai 5600 mq già autorizzati e ulteriori movimenti terra per ca. 2001 mc in aggiunta ai 4.733 mc circa già autorizzati.

Preso atto che per quanto attiene alla superficie boscata sottoposta a Vincolo idrogeologico interferita dal tracciato, facendo riferimento ad una larghezza media di 6 ml quale sezione di cantiere che comporta sia la trasformazione definitiva che quella temporanea, a seguito sia del sopralluogo che degli accertamenti con sistema informatico GIS, differentemente da quanto indicato nell'istanza e nella documentazione progettuale, la stessa risulta pari a ca. 2.200 mq e rimane invariata rispetto a quella già autorizzata.

Preso atto che i funzionari incaricati, Dott. Geol. Antonio Pagliero e Dott. For. Fabrizio Maglioni, esaminata la documentazione progettuale inviata, hanno convenuto che gli interventi descritti nella presente perizia di variante siano compatibili con l'attuale assetto idrogeologico dell'area.

Considerato che ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 9.8.89, n. 45, l'intervento risulta esente dal versamento della cauzione in quanto l'autorizzazione è richiesta da ente pubblico e inoltre l'intervento verrà realizzato con il concorso finanziario comunitario.

Considerato che ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 9.8.89, n. 45, gli interventi oggetto della presente istruttoria, non comportano l'obbligo per il comune titolare dell'autorizzazione di provvedere al rimboschimento, in quanto è conseguente alla realizzazione di opere o lavori pubblici o di interesse pubblico.

Considerato che per quanto attiene agli obblighi ex art 19 della L.R. 4/2009, visto il D.Lgs. 34/2018, art. 7, comma 1, e le conseguenti modifiche alla L.R. citata, la realizzazione di una pista per uso agro – silvo – pastorale costituisce attività di gestione forestale e non di trasformazione e pertanto non risulta soggetta al pagamento degli oneri di compensazione.

Preso atto che l'istruttoria è svolta esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici e forestali di competenza e sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, ed è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Preso atto che, conclusa l'istruttoria di rito, l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche, e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D.L. 30/12/1923, n° 3267
- L.R. n° 45/1989
- C.P.G.R. del 31/08/2018, n° 3/AMB
- art. 17 della LR n° 23/2008 e s.m.i.
- D.Lgs n° 34/2018
- art. 19 della LR n° 4/2009

determina

di autorizzare, ai sensi della LR n.° 45/1989, il Comune di Bellino (nella persona del Sig. Munari Mario, Sindaco), alla realizzazione di una variante in corso d'opera del progetto di pista pastorale, come descritto in premessa, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, interessante una superficie modificata/trasformata di circa ca. 6.813 mq (di cui circa 2.200 mq boscati) e un volume di movimenti terra pari a 6.733,66 mc in comune di Bellino, loc. Grange Varne di Mezzo - Grange dell'Arp, sui terreni iscritti al N.C.T. del comune di Bellino, ai fogli n. 16, 18, e 21, sulle particelle indicate nella planimetria catastale facente parte della documentazione inviata, secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
2. eventuali varianti ai parametri progettuali e alle integrazioni dovranno essere preventivamente autorizzate;
3. i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, protetti dall'azione di dilavamento e il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili;
4. in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori o di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 14/01/2008. Tali verifiche dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
5. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta devono precedere i movimenti di terra e devono essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento forestale di cui all'art. 13 della LR n° 4/2009 (DPGR n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.); il taglio deve essere strettamente limitato agli esemplari necessari per l'apertura del tracciato di nuova formazione e il materiale prodotto va accatastato lungo la viabilità, o in mancanza di viabilità il materiale legnoso deve essere allestito e accatastato secondo le prescrizioni del citato Regolamento; nessun danno deve essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento;
6. durante i lavori di taglio non deve essere scaricato materiale a valle, con particolare riguardo ai tratti in riporto sovrastanti viabilità esistenti ed edifici e in nessun caso devono essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi;
7. le scarpate a monte delle opere di sostegno previste a progetto devono essere sottoposte a riprofilatura, provvedendo in particolare allo scoronamento della zolla di monte;
8. tutte le scarpate e in particolare quelle in riporto devono essere inerbite mediante idrosemina o altra tecnica entro 3 mesi dall'esecuzione dei lavori di riprofilatura delle superfici;
9. in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque, pertanto devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni; in particolare gli sbancamenti in depositi sciolti devono essere eseguiti creando pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali, realizzando le opere di sostegno in tempi brevi per evitare il dilavamento delle pareti di scavo ad opera delle acque ruscellanti; altresì deve essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione, captazione, drenaggio e smaltimento delle acque superficiali, dimensionando in modo adeguato le canalette di raccolta e allontanamento delle acque verso gli impluvi naturali stabili;
10. i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi residui legnosi, rami e cimali, devono essere allontanati dall'area;
11. il proponente dovrà curarsi anche nel tempo della corretta funzionalità delle opere idrauliche tramite manutenzioni ordinarie e straordinarie, qualora se ne verificasse la necessità;
12. al termine dei lavori dovrà essere prodotta un'apposita relazione di fine lavori, nella quale si dovrà attestare la corretta esecuzione degli interventi operati con allegata documentazione

fotografica delle varie fasi lavorative, che dimostri la perfetta rispondenza di quanto realizzato con il progetto e con le prescrizioni dettate, contenente il Collaudo – Certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato;

13. i lavori dovranno terminare entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga autorizzata dal Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

L'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 9.8.89, n. 45, l'intervento risulta esente dal versamento della cauzione in quanto l'autorizzazione è richiesta da ente pubblico e inoltre verrà realizzato con il concorso finanziario comunitario.

Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 9.8.89, n. 45, gli interventi oggetto della presente istruttoria, non comportano l'obbligo per il comune titolare dell'autorizzazione di provvedere al rimboschimento, in quanto è conseguente alla realizzazione di opere o lavori pubblici o di interesse pubblico.

Per quanto attiene agli obblighi ex art 19 della L.R. 4/2009, visto il D.Lgs. 34/2018, art. 7, comma 1, e le conseguenti modifiche alla L.R. citata, si evidenzia che la realizzazione di una pista per uso agro – silvo – pastorale costituisce attività di gestione forestale e non di trasformazione e pertanto non risulta soggetta al pagamento degli oneri di compensazione.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere in progetto o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del versante, che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili per l'assetto idrogeologico interessato.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento al D.Lgs. 42/2004.

Eventuali violazioni e/o omissioni saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe